



This project is funded by
the Justice Programme
of the European Union
(2014-2020)



WORKSHOP FRANCO-ITALIANO - 11 aprile 2019

Focus sul diritto dei regimi patrimoniali matrimoniali in Francia (particolarità di alcuni regimi o clausole)

Dottor Valérie MARMEY-RAVAU, notaio in LIONE

Partners



Associate
partners



CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO



CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO



Sommario

I – Presentazione schematica dei tre regimi patrimoniali matrimoniali previsti dal Codice Civile

- A) Regime di comunione legale dei beni
- B) Regime della separazione dei beni
- C) Regime della partecipazione agli acquisti

II – Particolarità del regime di comunione legale dei beni limitata agli acquisti

- A) Acquisto/Reinvestimento
- B) Compensazioni

III – Particolarità di alcuni regimi convenzionali

- A) Beni che ricadono nei beni comuni
- B) Attribuzione di alcuni beni comuni al coniuge superstite al decesso dell'altro
- C) Nozione di “vantaggio matrimoniale”

The content of this presentation represents the views of the author only and is her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

I - Presentazione schematica dei tre regimi patrimoniali matrimoniali previsti dal Codice Civile

- A) Regime di comunione legale dei beni
- B) Separazione dei beni
- C) Partecipazione agli acquisti

A) Regime di comunione legale dei beni

- Dal 1 febbraio 1966 il regime si applica a tutti i coniugi che non abbiano stipulato una convenzione matrimoniale

1°) Composizione dei patrimoni

Esistono due masse di beni:

1 - Beni propri di ciascun coniuge	2 - Beni comuni
Si tratta di : • beni acquisiti prima del matrimonio • beni acquisiti in costanza di matrimonio per successione o donazione • beni propri per natura: abbigliamento ad uso personale, risarcimenti danni e simili • beni propri per surroga (oggetto di trattazione nella seconda parte dell'incontro)	Si tratta di : • tutti i beni acquisiti a titolo oneroso o creati in costanza di matrimonio • proventi e stipendi dei coniugi • profitti e redditi da beni propri

2°) Vantaggi / Svantaggi

VANTAGGI	SVANTAGGI
Il vantaggio principale di questo regime consiste nel fatto che l'incremento di ricchezza di un coniuge va a vantaggio dell'altro Al momento dello scioglimento del regime gli acquisti vengono divisi a metà	• I rischi finanziari corsi da uno dei coniugi sono sostenuti dalla comunione • In caso di nuovo matrimonio e a seguito di decesso la divisione dei beni in comunione potrebbe essere fonte di controversia

B) Regime della separazione dei beni

- Si tratta del regime maggiormente adottato mediante convenzione matrimoniale

1°) Applicazione

1 - Beni personali	2 - Beni in comproprietà
Ciascun coniuge è proprietario dei propri beni indipendentemente da data, modalità di acquisizione (a titolo oneroso o gratuito) e origine dei fondi. L'unica difficoltà consiste nella prova della proprietà.	Spesso i coniugi acquistano un bene in comproprietà tra loro. La rispettiva quota di acquisizione dipende di norma dal grado di partecipazione di ciascuno all'acquisizione.

2°) Vantaggi / Svantaggi

VANTAGGI	SVANTAGGI
La separazione dei beni è consigliata: • Alle coppie in cui uno dei due coniugi eserciti un'attività professionale autonoma (libero professionista, commerciante) • A coloro che abbiano figli da un precedente matrimonio	• L'incremento di ricchezza di un coniuge non va a vantaggio dell'altro • I coniugi non possono sottoscrivere vantaggi matrimoniali che proteggano il coniuge

C) Regime di partecipazione agli acquisti

Si tratta di un regime ibrido:

- ▶ In costanza di matrimonio si applica come se i coniugi fossero sposati con il regime della separazione dei beni
- ▶ Al momento dello scioglimento ciascuno dei coniugi ha diritto di partecipare alla metà degli acquisti dell'altro

1°) Applicazione

► Calcolo degli acquisti di ciascun coniuge

Per ciascun coniuge viene determinato:

- **Patrimonio iniziale:** composto da tutti i beni che sarebbero stati propri in regime di comunione
- **Patrimonio finale:** composto da tutti i beni che appartengono ad uno dei coniugi al momento dello scioglimento del regime
- **Beni acquisiti:** la differenza tra il patrimonio finale e il patrimonio iniziale di ciascun coniuge.

Nel caso in cui il risultato di tale operazione sia negativo per uno dei coniugi, gli acquisti saranno considerati pari a zero e il deficit ricade esclusivamente su tale coniuge.

1°) Applicazione (continuazione)

► Credito di partecipazione

Dopo aver calcolato gli acquisti occorre innanzitutto compensarli fino al valore del minore dei due importi

L'eccedenza si divide:

Il coniuge dei due che ha incrementato maggiormente la sua ricchezza deve all'altro la metà di tale eccedenza.

vedi schema

Esempio:

Marito		Moglie	
Patrimonio finale	3.000 €	Patrimonio finale	2.000 €
Patrimonio iniziale	400 €	Patrimonio iniziale	200 €
Acquisti	2.600 €	Acquisti	1.800 €

Calcolo del credito di partecipazione: $2.600 - 1.800 = 800 / 2 = 400$

Conclusione: il marito deve alla moglie 400 €

1°) Applicazione (continuazione)

- Esiste un regime opzionale franco-tedesco entrato in vigore l'1 maggio 2013 aperto principalmente alle coppie franco-tedesche

Le regole adottate si ispirano alla partecipazione agli acquisti esistente nei due paesi e in alcuni punti stabiliscono un compromesso tra i due sistemi.



2°) Vantaggi / Svantaggi

VANTAGGI	SVANTAGGI
Consigliato per le coppie in cui uno dei due coniugi svolga un'attività professionale autonoma.	In caso di divorzio il coniuge che eserciti un'attività professionale potrebbe risultare debitore di un credito che potrebbe indurlo alla cessione del suo utile professionale.

II - Particolarità del regime legale di comunione dei beni limitata agli acquisti

A) Investimento/Reinvestimento

B) Compensazioni



A) Investimento/Reinvestimento

- ▶ Un bene acquisito a titolo oneroso durante il matrimonio può risultare proprietà di uno dei coniugi
- ▶ Tale bene diviene proprietà del coniuge acquirente se sono soddisfatte due condizioni:
 - Il coniuge lo finanzia per oltre la metà con fondi propri;
 - Nell'atto di acquisto il coniuge manifesta la sua volontà di fare del bene acquisito un bene proprio.

B) Compensazioni

► Fatto generatore

Flusso di cassa tra un patrimonio proprio e il patrimonio comune.

Esempio: uno dei coniugi vende un bene immobile che ha ricevuto per successione senza utilizzare i fondi.

Al momento dello scioglimento del matrimonio la comunione dovrà indennizzare il patrimonio proprio del coniuge.

B) Compensazioni (continuazione)

► Importo

- Regola generale: la compensazione di norma è uguale alla minore delle due somme che rappresentano la spesa sostenuta e l'utile residuo.
- * *Spesa sostenuta*: somma di denaro di cui si è ridotto uno dei patrimoni
- * *Utile residuo*: l'incremento del patrimonio che ha beneficiato del trasferimento dei fondi
- 2 eccezioni:
 - Se la spesa era **necessaria** la compensazione non può essere inferiore alla spesa sostenuta;
 - Se il trasferimento dei fondi è servito ad **acquisire, conservare o migliorare** un bene la compensazione non può essere inferiore all'utile residuo.

Esempio:

- ▶ Acquisizione dalla comunione nel 2005: 100.000 €
- ▶ Valore del bene nel 2019: 200.000 €
- Se l'acquisto è stato fatto con 20.000 € di fondi propri
- La comunione deve rimborsare il patrimonio proprio per una somma di: $20.000 \text{ €} \times 200.000 \text{ €} / 100.000 \text{ €} = 40.000 \text{ €}$

III - Particolarità di alcuni regimi convenzionali

- A) Beni che ricadono nei beni comuni
- B) Attribuzione di alcuni beni comuni al coniuge superstite alla morte dell'altro
- C) Nozione di “vantaggio matrimoniale”

A) Beni che ricadono nei beni comuni

► Comunione universale

Tale regime consiste nel far confluire in una massa di beni comuni tutti i beni dei coniugi.

Di conseguenza i beni di un coniuge acquisiti prima del matrimonio o ricevuti per successione o per donazione diventano comuni.

D'altra parte la comunione universale fa fronte a tutti i debiti dei coniugi.

Vantaggio: la comunione universale permette di ripartire le ricchezze dei coniugi; il patrimonio proprio o personale più cospicuo viene trasferito per metà al coniuge.

A) Beni che ricadono nei beni comuni (continuazione)

► Separazione dei beni con società d'acquisti

Si tratta di un regime ibrido: accanto ai patrimoni personali dei coniugi viene creato un patrimonio acquisti (detto “società d'acquisti”) che appartiene a entrambi e che funziona come una comunione.

La società d'acquisti può essere:

- Con campo di applicazione ampio: comprende tutta una categoria di beni
- Con campo di applicazione limitato: comprende soltanto alcuni beni

Questo regime si adotta più di frequente per modifica di regime patrimoniale matrimoniale.

Con questo tipo di regime i coniugi:

 → Cercano di attenuare il rigore della separazione dei beni

B) Attribuzione di alcuni beni comuni al coniuge superstite alla morte dell'altro

Per esempio:

► Antiparte, clausola di prelevamento anticipato (= prelievo)

Questa clausola permette al coniuge superstite di diventare unico proprietario di un bene comune alla morte dell'altro.

► Clausola di attribuzione integrale di comunione

Il coniuge superstite è l'unico proprietario della totalità dei beni in comunione.

C) Nozione di “vantaggio matrimoniale”

Tali vantaggi procurati al coniuge sono definiti “vantaggi matrimoniali”, cioè vantaggi che uno dei due coniugi trae da una **convenzione matrimoniale**.

- Si tratta di un mezzo efficace per assicurare la protezione finanziaria del coniuge superstite.

Di norma: non sono considerati come donazioni e non vengono considerati nel calcolo della riserva dei figli.

C) Nozione di “vantaggio matrimoniale” (continuazione)

- ▶ In caso di comunione universale con attribuzione integrale dei beni in comunione non si apre nessuna successione e la totalità dei beni della coppia viene attribuita al coniuge superstite.

Tuttavia esiste un limite: l'azione di riduzione dei benefici matrimoniali

- ▶ In presenza di figli nati da un precedente matrimonio il **vantaggio procurato al coniuge viene limitato alla quota disponibile tra coniugi**